

Rep. n. 5/2018 del 05/04/2018

**Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio S.A.D. - Durata mesi 36 - CIG**

**7274438025**

Tra

1. **Comune di Vimodrone**, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dott. Roberto Panigatti, nato a [REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Panigatti Roberto rilasciata da [REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 16/2014, prorogato con decreto sindacale n. 19/2015, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2. **Il Melograno Società Cooperativa Sociale ONLUS**, C.F. 12874300157, con sede legale in Segrate (MI), Via Grandi n. 44, iscrizione alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, in persona del Sig. Gregorio Querzoli, nato a [REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Querzoli Gregorio rilasciata da [REDACTED] n. di serie [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta società, in forza di procura permanente del Consiglio di Amministrazione della società dei poteri di rappresentanza limitata alla firma dei contratti con la committenza, così come risulta dalla visura camerale della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, che si richiama nel presente atto quale parte integrante anche se non materialmente allegata. La suddetta società nel

contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

**PREMETTONO CHE**

a) Il presente contratto viene stipulato con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione del servizio di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. 416 del 05/07/2017 il progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrarre successivamente integrata con determinazione registro generale n. 446 del 20/07/2017, stabilendo di attivare una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità-prezzo e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi ed il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. 445 del 20/07/2017 l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al Comune di Vimodrone, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con

determinazione registro generale n. 669 del 07/11/2017 ha approvato tutte le

operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore della soc. Il

Melograno Società Cooperativa Sociale ONLUS;

e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata

comunicata ai soggetti interessati in data 22/11/2017, giusta comunicazioni in atti;

f) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito

positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Rup

ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a

seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall'Appaltatore, con esito positivo;

g) In ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve

provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del

Comune;

h) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini

di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo

adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la

formulazione della propria accettazione.

i) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla

Prefettura di Milano si è verificato che a carico de Il Melograno Società Cooperativa

Sociale ONLUS e dei relativi soggetti di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n.

1589/2011 e dei relativi familiari conviventi non sussistono le cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui agli articoli 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del

Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 nonché le informazioni di cui all'articolo

91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

j) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

k) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

l) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

m) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

n) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :**

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non tutti materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono,

altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato speciale d'oneri, l'Offerta tecnica, la Lista dettaglio offerta nonché tutti gli atti progettuali approvati con la determinazione sopra indicata registro generale n. 416 del 05/07/2017.

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- a) dall'offerta tecnica e economica presentate in sede di gara;
- b) dal Capitolato speciale d'oneri e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. 416 del 05/07/2017;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida ANAC e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluso il Capitolato generale e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del contratto;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- f) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche

ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale d'onere e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale d'onere, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato speciale d'onere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

**3)** Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto del servizio S.A.D. da svolgere prevalentemente a consumo sulla base delle ore effettive di servizio prestate in aderenza al piano di lavoro concertato con il competente servizio comunale. Il contratto ha per oggetto

l'esecuzione delle prestazioni tutte come meglio specificate nel Capitolato speciale d'onori e da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'offerta tecnica presentata. Il Capitolato speciale d'onori, l'Offerta tecnica e la Lista dettaglio offerta sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare le prestazioni dedotte nell'appalto e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato speciale d'onori e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'onori. Le parti si obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali previste nel Capitolato predetto. Il Comune nel corso dell'esecuzione contrattuale potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento e in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli articolo 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune.


4) La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione dello stesso, fissata alla data del 01/11/2017.

5) Il corrispettivo massimo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto per la durata di mesi 36, è quello risultante dall'offerta dell'Appaltatore formulata in sede di gara ed è di Euro 159.120,00 (centocinquantanovemilacentventi/00) oltre IVA. In particolare, il raggiungimento del predetto ammontare dovrà corrispondere al prodotto delle

ore/persona per figura professionale. Le prestazioni saranno contabilizzate a consumo, secondo quanto previsto nell'art. 15 del Capitolato speciale d'onori, cui si rinvia integralmente e saranno corrisposte mediante applicazione dei prezzi unitari indicati in sede di gara pari ad euro 21,75 (ventunovirgolasettantacinque)/ora per la figura professionale coordinatore ed euro 17,02 (diciassettevirgolazerodue)/ora per la figura professionale assistente domiciliare/pasti. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell'IVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e di registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come sopra indicato ad eccezione di quanto di seguito indicato. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014

o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Appaltatore potrà emettere fattura dopo la verifica di conformità delle prestazioni. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Si procederà alla ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) al CUP (Codice Unico progetto). In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sui seguenti conti correnti intestati all'Appaltatore: 

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture / lavori cui si riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVA non verrà liquidata all'Appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario di Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o

predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

6) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale d'onere e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività ordinaria svolta all'interno del cimitero. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. In ogni caso delle predette risorse impiegate, almeno il 40 (quaranta) per cento delle stesse deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro (già libro matricola) dell'Appaltatore. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del comune

potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Allo scadere del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione del Comune. Inoltre tutto il materiale documentario andrà riconsegnato al Comune, mantenendo intatta l'organizzazione fisica costituita. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e smi) nonché, in particolare, a quanto indicato nei documenti relativi predisposti dal Comune e accettati dall'Appaltatore. L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà del Comune non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà richiedere espressa autorizzazione al Comune. In tale ipotesi, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questi comunicate al Comune nel termine massimo di 5

(cinque) giorni solari di applicare una penale di euro 500,00 (cinquecento/00). Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, compresa l'offerta tecnica presentata in sede di gara e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui i servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel Capitolato speciale d'oneri a:

a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a

quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'offerta tecnica;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo,

include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza,

di igiene e sanitarie;

j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;

k) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali

maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel Capitolato speciale d'onori e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

7) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modific.. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente

all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui sopra oppure ove non sia stata contestata formalmente e emotivamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate; detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. Il Comune predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Comune sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, il Comune stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

**8)** L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è

responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

9) Con la stipula del presente contratto, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/03 (cd. Codice privacy) e altresì dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione amministrativa ed economico dello stesso, per l'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi nonché per i fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet istituzionale del Comune, relativamente a titolo

esemplificativo ai nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed

i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore al Comune

avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in

materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si

impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare

attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e

corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità

per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'Appaltatore si

impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art.

29 del citato D.Lgs. n. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le

istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al

disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza

ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente

nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato

Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni

generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati

personali (nel seguito "Garante");

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati

raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27/11/2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

**10)** L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie.

L'Appaltatore ha dimostrato l'esistenza di una polizza RC, già attivata, n. F05.014.0000901183 emessa dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica, e sua appendice n. 12 nella quale è esplicitato che la polizza in questione copre anche le attività previste nel

presente contratto, fermo restando in ogni caso l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

11) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

12) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

13) Le penali sono stabilite nel Capitolato speciale d'oneri e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei

casi sopra richiamati, e fatto salvo quanto previsto al punto 6 del presente atto, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel Capitolato speciale d'oneri, nel presente atto e nell'offerta tecnica verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazero cinque) per mille e il 5 (cinque) per cento dell'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il

Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo / valore massimo complessivo del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille) dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con

elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

**14)** A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di euro 7.956,00 (settemilanovecentocinquantasei/00), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n. 1148403 con primario Istituto assicurativo Elba Assicurazioni S.p.A., integrata con sua appendice n. 2, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 140 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'Appaltatore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma

richiesta entro 15 (quindici) giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.;

- copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;

- rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod: civ., nascenti dal presente contratto.

**15)** In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi

assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora l'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali o dall'offerta tecnica ovvero difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato negli atti progettuali o nell'offerta tecnica ;

c) mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la

presa in consegna dell'appalto da parte dell'Appaltatore nel termine a tal fine fissato

dal Comune. Fermo quanto sopra, il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi

dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

g) nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 6); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); Obblighi di riservatezza (art. 8); Responsabilità per infortuni e danni (art. 10); Sub affidamento/subappalto (art. 11); Cauzione definitiva (art. 14); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 17). Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a

partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore

offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime

condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per

assicurare la continuità delle prestazioni.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni

interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano

all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì

condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi

– fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il

presente contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad

esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Il Comune procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e

qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti

dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia

e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, il Comune potrà risolvere il

contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto

dal citato art. 80.

Il Comune può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso,

qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi

regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto.

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

**16)** Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi ed l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

**17)** È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti

dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

**18)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

**19)** Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

**20)** Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara

che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. Il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

**21)** Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta

**22)** Il presente contratto ed i suoi allegati (Capitolato speciale d'onori, Offerta tecnica e Lista dettaglio offerta) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare

specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque

modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere

provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una

delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei

medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di

adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso

rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far

valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti

i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o

superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti

accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo

diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

**23)** A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in

Segrate (MI), Via Achille Grandi n. 44; indirizzo posta elettronica:

ilmelograno@pec.ilmelogranonet.it; telefax: 0226688294. Le notificazioni e le

intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta

elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo

sopra indicato o a mezzo telefax al numero sopra riportato, dati dichiarati

dall'Appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che

non necessitano di ulteriore comunicazione.

**24)** Il Comune di impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del

responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo,

nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e

ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore dichiara che la Sig.ra Rita

Redaelli è la responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni

dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, della disciplina,

dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di

osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e

dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la

propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Appaltatore.

In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il

nominativo del sostituto.

Per il Comune – Dott. Roberto Panigatti (f.to in modalità elettronica)

Per l'Appaltatore – Il Melograno Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sig. Gregorio

Querzoli (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto Gregorio Querzoli nella sua qualità di Procuratore dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei

documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342

cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di

avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e

condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (Corrispettivi

modalità di pagamento e fatturazione); art. 6 (Condizioni e modalità di esecuzione e

obbligazioni dell'Appaltatore); art. 9 (Trattamento dei dati personali); art. 10

(Responsabilità, Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 13 (Penali e procedimento

di contestazione); art. 14 (Cauzione); art. 15 (Risoluzione); art. 16 (Recesso); art. 17

(Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 18 (Tracciabilità dei

flussi finanziari); art. 19 (Foro competente); art. 24 (Clausola finale).

L'Appaltatore – Il Melograno Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sig. Gregorio

Querzoli (F.to in modalità elettronica)

**COMUNE DI VIMODRONE**  
**Città Metropolitana di Milano**

**Settore Servizi alla Persona**

***Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di anziani e disabili - SAD***

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**SOMMARIO**

**PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO \_\_\_\_\_ 4**

**PREMESSA - Cornice di riferimento**

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO _____	4
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO _____	6
ART. 3 – PERSONALE _____	9
ART. 4 – ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE _____	9

**PARTE II – CLAUSOLE GENERALI \_\_\_\_\_ 11**

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO _____	11
ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI _____	11
ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO _____	11
ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA _____	11
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO _____	13
ART. 6 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE _____	13
ART. 7 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO _____	14
ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA _____	14
ART. 9 – RESPONSABILITÀ _____	14
ART. 10 – ASSICURAZIONE _____	15
ART. 11 – PERSONALE _____	16
ART. 12 – FALLIMENTO DELL' APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE _____	20
ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI _____	20
ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI _____	23
ART. 15 – PENALITÀ _____	23
ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO _____	24
ART. 17 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO _____	24

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO _____	25
ART. 19 – RECESSO _____	26
ART. 20 – FORO COMPETENTE _____	26
ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI _____	26
ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE _____	26
ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI _____	27

## DEFINIZIONI

<b>Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:</b>	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
<b>Stazione appaltante:</b>	l'Amministrazione comunale di Vimodrone
<b>Codice dei contratti pubblici:</b>	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
<b>D.U.V.R.I.:</b>	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
<b>DURC:</b>	Documento unico di regolarità contributiva
<b>RTI:</b>	Raggruppamenti temporanei di imprese
<b>RUP:</b>	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
<b>Direttore dell'esecuzione del contratto:</b>	il dipendente del Comune di Vimodrone che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
<b>Responsabile di Commessa:</b>	il rappresentante dell'appaltatore che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

## **PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO**

### **CORNICE DI RIFERIMENTO**

La complessità dell'attuale società ed i rapidi mutamenti sul piano economico e sociale rendono sempre più necessaria l'attivazione di interventi improntati a un sempre maggiore livello di integrazione all'interno della rete territoriale di soggetti, istituzionali e non, che siano in grado di apportare un contributo rispetto alla promozione del benessere sociale. In particolare la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" promuove interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Scopo principale della legge è, oltre la semplice assistenza del singolo, anche il sostegno della persona all'interno del proprio nucleo familiare. E' in questo senso che i macro-obiettivi del servizio di assistenza domiciliare sono finalizzati a costruire un sistema integrato ed inclusivo di risposta sociale al fine di sostenere e favorire la permanenza della persona al proprio domicilio, attraverso interventi a supporto degli anziani e dei disabili ad integrazione della risposta socio- assistenziale fornita dalle loro famiglie.

<b>ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO</b>
---

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone fragili (di seguito indicato nel presente capitolato come "SAD") residenti nel comune di Vimodrone.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale.

Il **Servizio di Assistenza Domiciliare**, consiste in un insieme di prestazioni ed interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, garantendo al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare; ciò permette di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, difficoltà e rischio di isolamento, di favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la qualità della sua vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza e di evitare, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione.

Gli obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- Promuovere la qualità di vita delle persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;
- Mantenere la persona nel proprio ambiente di vita;
- Coinvolgere attivamente e sostenere le famiglie impegnate direttamente nella cura assistenziale;
- Favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari e del privato sociale;
- Offrire un momento di relazione e socializzazione, finalizzato al benessere delle persone,

rispondendo ad un bisogno che va al di là dell'ordinario svolgimento delle attività di assistenza;

Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in relazione al monitoraggio effettivo del dimensionamento numerico della casistica, il Comune ha stimato, a titolo puramente indicativo, un impegno complessivo nell'arco del contratto di n. 8.640 ore/uomo, così distinti per attività e per ciascun profilo professionale:

Attività	Figura professionale	Ore annue	Ore Triennio	Costo orario	Costo annuo	Annua + Iva	Costo triennio	Costo triennio con Iva
Assist. domiciliare	ASA/OSS	2.400	7.200	€ 18,00	€ 43.200,00	€ 45.360,00	€ 129.600,00	€ 136.080,00
Assistenza pasti	ASA/OSS pasti	240	720	€ 18,00	€ 4.320,00	€ 4.536,00	€ 12.960,00	€ 13.608,00
Coordinamento		240	720	€ 23,00	€ 5.520,00	€ 5.796,00	€ 16.560,00	€ 17.388,00
	TOTALI		8.640		€ 53.040,00	€ 55.692,00	€ 159.120,00	€ 167.076,00

**L'importo di euro 159.120,00 oltre IVA posto a base di gara rappresenta la dimensione massima dell'appalto per 36 mesi.**

L'importo complessivo posto a base d'asta comprende le ore a diretto contatto con gli utenti e tutte le attività indirette, quali incontri di programmazione del servizio ed equipe con l'assistente sociale comunale, necessarie per la corretta gestione del servizio. Nessuna attività verrà riconosciuta e retribuita se non espressamente e preventivamente autorizzata dal Comune.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il valore sarà determinato effettivamente in conseguenza dell'offerta economica presentata dall'appaltatore.

Il ribasso dovrà essere effettuato, con le modalità indicate nella lettera di invito, sull'importo orario posto a base di gara; tale quota verrà considerata quale valore di riferimento per tutte le figure professionali coinvolte per il servizio nel suo complesso, pertanto anche per le necessarie funzioni amministrative, di coordinamento complessivo, di attività legate alla sicurezza e quant'altro necessario al pieno adempimento dal parte dell'appaltatore.

Il decremento di prestazione, a fronte di una diminuita necessità e a insindacabile giudizio del Comune, verrà comunicato all'appaltatore che non potrà vantare al riguardo alcuna compensazione.

In sede di offerta, dovrà essere indicato il prezzo unitario per figura professionale non inferiore al prezzo su base oraria indicato nella tabella sopra (euro 18,00/ora per assist. Domiciliare ed assistenza pasti ed euro 23,00 per coordinamento) ed il prezzo complessivo determinato in base al numero di ore indicate, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e attivati secondo le modalità e specifiche indicate nel presente capitolato, nonché di qualsiasi altro onere espresso e non espresso nel presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. Lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.

Il prezzo unitario per figura professionale che verrà espresso dall'appaltatore costituirà il dato che verrà utilizzato per la fatturazione mensile, che sarà quantificata sulla base di detto prezzo unitario espresso dall'appaltatore, moltiplicato per il numero di ore effettivamente svolte nel mese considerato dalle funzioni ASA/OSS e di coordinamento, comprensive del tempo dedicato al rapporto diretto con l'utenza, alle riunioni di equipe, alla supervisione e al coordinamento, ed alle altre attività. Tutte le attività, per tipologia e durata, dovranno essere concordate con il Comune. La quantificazione e la suddivisione delle ore lavorate andrà rendicontato mediante report compilato dall'appaltatore e dalla stessa allegato alla fattura mensile.

#### **DECORRENZA DEL SERVIZIO**

Il servizio decorre a partire dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio sottoscritto tra le parti e ha durata pari a 36 (*trentasei*) mesi consecutivi, e precisamente dal 01.10.2017 al 30.09.2020

#### **PROROGA TECNICA**

La durata del contratto di cui alla presente procedura potrà essere prorogata, mediante provvedimento amministrativo del responsabile di settore, per far fronte all'espletamento delle procedure di gara necessarie all'individuazione di un nuovo contraente e per il tempo ad esse strettamente necessario, quantificato in mesi sei, secondo le previsioni di cui al comma 11 dell'articolo 106 del D.Lgs n 50/2016

<b>ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</b>
---

Gli interventi di assistenza domiciliare sono costituiti dal complesso di prestazioni in relazione alle esigenze del singolo utente/nucleo familiare, e sono attivati su istanza del richiedente o suo familiare dai Servizi Sociali del Comune di residenza.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

L'individuazione degli utenti destinatari del servizio avverrà pertanto a cura del Servizio Sociale competente che, col Coordinatore del soggetto aggiudicatario effettuerà, **entro 7 giorni** dalla segnalazione da parte dell'assistente sociale comunale, una visita domiciliare per la condivisione e stesura del Pai insieme al beneficiario ed ai suoi familiari di riferimento.

Il PAI dovrà contenere tutte le indicazioni riguardanti il servizio: gli obiettivi da conseguire, la tipologia delle prestazioni da erogare, il numero di ore settimanali/mensili, il numero degli operatori necessari per la realizzazione delle prestazioni, indicazioni specifiche su giorni e orari di erogazione del servizio, durata del progetto stesso. In tale senso dovrà essere sottoscritto dall'Assistente Sociale ("Case manager") e dall'utente o suoi familiari di riferimento. All'interno del Pai verranno definite le periodicità delle verifiche, che comunque dovranno essere previste almeno ogni sei mesi. Nei casi in cui si rilevi un improvviso cambiamento della situazione socio-sanitaria degli utenti il Servizio Sociale e l'aggiudicataria rivedranno il progetto e/o la frequenza delle prestazioni in collaborazione con la famiglia.

A seguito della stesura del Pai il **Coordinatore** dell'organizzazione aggiudicataria dovrà:

1. Comunicare agli operatori i piani di lavoro, curando il passaggio di informazioni soprattutto nel caso di sostituzioni;
2. Assicurare che venga realizzato per ogni utente il piano di lavoro;
3. Fornire agli operatori i dispositivi di protezione individuale( es guanti monouso, mascherine, camice ecc.) in base alle normative sulla sicurezza;
4. Trasmettere mensilmente al comune i piani di lavoro preventivi e consuntivi;
5. Assicurare la continuità dei progetti di assistenza in favore dell'utente durante i periodi di ferie dei singoli operatori o di qualsiasi altro evento che ne richieda la sostituzione, che dovrà comunque essere organizzata in modo da garantire alle famiglie la continuità del servizio;
6. Segnalare tempestivamente particolari difficoltà emerse nell'esecuzione del servizio e/o situazioni di particolare criticità o disagio osservate a carico degli utenti;
7. Partecipare, eventualmente anche col personale asa/oss impegnato nelle prestazioni di assistenza domiciliare su richiesta del comune, alle **riunioni di equipe**, organizzate dall'assistente sociale comunale con cadenza almeno **bimestrale** e finalizzate ad un confronto su eventuali problemi di natura organizzativa e sui progetti di cura attivi in favore degli utenti.
8. Produrre relazione almeno semestrale sull'andamento del servizio

Le attività dirette previste dai Progetti di Assistenza Individuali che le asa/oss dovranno svolgere saranno riconducibili alle seguenti aree:

- **aiuti volti a favorire l'autosufficienza personale, nelle attività giornaliere:**

- a. cura dell'igiene personale ed igiene completa (bagno),
- b. vestizione,
- c. aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi,
- d. mobilitazione delle persone non autosufficienti – alzarsi dal letto, corretta deambulazione, uso di accorgimenti per una giusta postura degli arti in condizione di riposo, mobilitazione dell'assistito costretto a letto, uso di accorgimenti o attrezzi per camminare;

- **aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche:**

- a. preparazione dei pasti
- b. trasporto e consegna dei pasti a domicilio e sorveglianza presso la mensa anziani di Cascina Tre Fontanili in via Dante;
- c. assistenza nell'organizzazione dell'attività economica domestica,
- d. spese – acquisto dei generi di prima necessità e commissioni varie;

- **altre prestazioni di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività assistenziali e non rientrino nelle specifiche competenze e prestazioni di altre figure professionali:**

- a. accompagnamento a esami/visite mediche,
- b. assistenza per la corretta assunzione ed esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere,
- c. segnalazioni al servizio comunale di anomalità nelle condizioni psico-fisiche dell'utente;

- **interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti:**

- a. accompagnamento ed accesso ai servizi,
- b. partecipazione ad attività ricreative – culturali del territorio o promosse da servizi comunali,
- c. interventi volti a favorire la socializzazione con vicini e parenti o nell'ambito dei servizi diurni comunali o territoriali;

- **interventi di accompagnamento:**

- a. accompagnamento dell'utente, con mezzi messi a disposizione del soggetto accreditato e/o con mezzi pubblici e/o con mezzo del personale regolarmente assicurato dal soggetto accreditato, per visite mediche, terapie, disbrigo pratiche ecc.

ORARIO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono garantite per 12 mesi all'anno, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 18.00 - dal lunedì al venerdì oltre al sabato mattina dalle 7,30 alle 13.

I servizi di cui sopra saranno sospesi in concomitanza con le festività civili e religiose.

### **ART. 3 – PERSONALE**

Tutto il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali idonee alla mansione da svolgere, in conformità inoltre a quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

L'affidatario dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.

Data la particolarità degli utenti del servizio, dovrà essere assicurata da parte dell'aggiudicatario, nei limiti consentiti dal normale turnover del personale, la continuità degli interventi. Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per iscritto al responsabile del Settore Servizi alla Persona del comune.

Dovranno, altresì, essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi.

Il personale dimissionario, in malattia, ferie o aspettativa dovrà essere tempestivamente e regolarmente sostituito. Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal secondo giorno. In ogni caso le ore non prestate per assenza dovuta a malattia o infortunio potranno, quando ciò sia compatibile con la garanzia dello stesso livello di servizi, essere compensate aumentando il monte ore affidate ad altri operatori in servizio.

La sostituzione del personale dipendente dell'aggiudicatario che ricada nella fattispecie di cui sopra è interamente a carico del medesimo.

**L'aggiudicatario deve mettere a disposizione il seguente personale qualificato:**

- per le attività dirette previste all'art. 2 un numero di operatori ASA/OSS in possesso del relativo attestato di qualificazione regionale adeguato allo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare confacente all'erogazione di un servizio efficiente e continuativo a favore di un numero medio di utenti in carico pari a 17; lo stesso titolo deve essere posseduto per il personale che si occuperà della sorveglianza presso la mensa anziani e della consegna del pasto al domicilio.
- N 1 coordinatore in possesso di laurea in servizio sociale con esperienza di coordinamento di servizi di assistenza domiciliare in favore di persone fragili almeno triennale.

### **ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le attività, gli oneri, e le spese strumentali per la gestione del Servizio. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione del personale e i relativi oneri;
  - la gestione amministrativa e contabile;
  - le forniture necessarie al funzionamento dell'attività;
-

## **PARTE II – CLAUSOLE GENERALI**

### **ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

### **ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI**

I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale, fatta salva l'applicazione - su richiesta dell'appaltatore, oppure della stazione appaltante - dell'incremento o decremento percentuale rilevato dell'ISTAT (indice FOI - dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) decorsi i primi 12 mesi contrattuali; tale incremento o decremento ISTAT avrà effetto contrattuale dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene formalizzata la richiesta da parte dell'appaltatore (o da parte della stazione appaltante), come risultante dalla registrazione al Protocollo Generale della stazione appaltante, escluso qualsiasi effetto retroattivo della richiesta medesima.

### **ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda, in proposito, ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'appaltatore. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

### **ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'appaltatore deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte del settore Contratti del Comune. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;

4. essere resa in favore del "Comune di Vimodrone", intestata all'appaltatore e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

#### **ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

#### **ART. 6 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a

qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 30 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un formale preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 7 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della disciplina del subappalto contenute nel medesimo art. 105. È vietato all'appaltatore subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva autorizzazione espressa della stazione appaltante, sotto pena di rescissione de jure del contratto ed incameramento della cauzione da parte della stazione medesima.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziari, con rivalsa sulla cauzione prestata.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'appaltatore senza consenso della stazione appaltante, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. Le cessioni non autorizzate, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la stazione appaltante a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

#### **ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipula del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ**

L'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle

prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore risponde direttamente di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura nei confronti dei soggetti sotto elencati, nell'esecuzione del rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri dipendenti/collaboratori operanti a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare, oppure, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni:

- a) persone, animali o cose alle dipendenze o di proprietà o, comunque, nella disponibilità dell'appaltatore stesso;
- b) persone, animali o cose alle dipendenze, di proprietà o, comunque, nella disponibilità della stazione appaltante;
- c) utenti del SAD o soggetti terzi, nonché a cose e/o animali di loro proprietà.

Restano a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore medesimo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, mantenendo la stessa sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

#### **ART. 10 – ASSICURAZIONE**

È obbligo dell'appaltatore stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività, di cui l'appaltatore si fa carico in forza del relativo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio appaltato. Di conseguenza è onere dell'appaltatore accendere una o più polizze relative:

- a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro con il limite unico di € 600.000,00= (seicentomila/00) per danni a persone, animali e/o cose.

La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- 1) essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
- 2) essere riferite specificamente al servizio in questione;
- 3) dovranno coprire, inoltre, il rischio di danni arrecati a locali, arredi ed attrezzature di proprietà della stazione appaltante da parte dell'appaltatore e/o da dipendenti/operatori dello stesso.
- 4) prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Vimodrone”*;
- 5) coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
- 6) riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In

tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Vimodrone, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-6).

Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio risulti essere un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della stazione appaltante da parte della Compagnia Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'ufficio servizi sociali e alla persona – entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio: quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la sussistenza della copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto, in danno all'appaltatore medesimo.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa, ovvero, per danni di valore eccedente i massimali assicurati.

L'appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi, nonché dell'avvenuta comunicazione del sinistro alla Compagnia di Assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

## **ART. 11 – PERSONALE**

### **11.1 – Inquadramento contrattuale**

L'appaltatore deve:

- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori

maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori.

## **11.2 – Doveri del personale**

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, come definito all'art. 3 Parte I.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'appaltatore e subappaltatori.

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà essere tecnicamente preparato, in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente capitolato, fisicamente idoneo alle mansioni di svolgere e di impeccabile moralità. Dovrà, inoltre, abbigliarsi decorosamente e mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli utenti e loro famigliari. In particolare deve:

- a) essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, con particolare riguardo alle disposizioni indicate nel presente Capitolato;
- b) svolgere il servizio nelle fasce orarie indicate nel presente Capitolato. Non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate per iscritto con la stazione appaltante;
- c) mantenere il segreto d'ufficio su notizie personali riguardanti gli utenti, nonché su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione del servizio appaltato, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- d) rifiutare qualsiasi compenso o regalia da parte degli utenti e/o loro famigliari.

L'appaltatore è considerato direttamente responsabile del comportamento dei propri dipendenti/collaboratori e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente articolo, nonché per i danni eventualmente arrecati a persone o cose, per uso improprio, manomissione od

asportazione di attrezzature, utensili, documenti nell'esercizio del proprio lavoro.

L'appaltatore, su richiesta motivata della stazione appaltante, è tenuto a sostituire con tempestività, e comunque entro 48 ore dalla richiesta, gli operatori (dipendenti/collaboratori) giudicati non idonei all'espletamento del servizio.

### **11.3 – Adempimenti dell'appaltatore**

L'appaltatore deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

L'appaltatore, inoltre, dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, prima dell'effettiva assunzione del servizio, l'elenco del personale adibito al servizio, nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e copia della comunicazione di assunzione rilasciata dall'Autorità competente. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Il predetto elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

Nella fase di reclutamento del personale, l'aggiudicatario si obbliga, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, ad assorbire prioritariamente il personale del precedente appaltatore, considerato che il numero dei lavoratori e la qualifica sono coerenti con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. L'appaltatore si impegna inoltre a riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata con i precedenti datori di lavoro.

L'assunzione del personale già in servizio da parte dell'appaltatore non potrà in alcun caso essere condizionata dalla adesione dei lavoratori in qualità di soci, adesione che dovrà essere lasciata all'esclusiva volontà del lavoratore. Per quanto riguarda il personale asa/oss già in servizio con il

precedente appalto, si considerano acquisiti i requisiti professionali in quanto lavoratori già attivi da tempo sul servizio, in possesso di titoli formativi e professionali già verificati come idonei nella precedente gestione.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'appaltatore deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'appaltatore (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'appaltatore sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

#### **11.4 – Sicurezza**

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della stazione appaltante ha attestato che il servizio oggetto dell'appalto non presenta interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., ferma restando l'applicazione di tutti gli obblighi, a carico dell'appaltatore derivanti dall'applicazione del predetto D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, in merito all'obbligo di:

- elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi per la specifica attività prevista dal servizio oggetto di appalto (da presentare alla stazione appaltante prima dell'effettiva assunzione del servizio);
- provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ove rilevati;
- effettuare la formazione ed informazione dei lavoratori/collaboratori, nonché degli eventuali sostituti, per l'attività specifica oggetto dell'appalto.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'appaltatore si obbliga, ai sensi degli artt. 2,6 comma ,2 lettere a) e b), e comma 3, del D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'appaltatore si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

**L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo,**

**determinano la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.**

#### **ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento dell'appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81 del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione alla stazione appaltante nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Qualora l'appaltatore sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti (*“Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione”*).

Ai sensi dell'art. 48, commi 17 e 18, del codice dei contratti pubblici, qualora l'appaltatore sia un RTI:

- a) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire – oppure – recedere dal contratto.
- b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

#### **ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'appaltatore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore emetterà fattura al termine di ogni mese, in relazione alle ore di prestazione effettivamente erogate.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'appaltatore emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 - commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Vimodrone sono i seguenti:

<b>Denominazione Stazione appaltante:</b>	Comune di Vimodrone
<b>Codice Univoco di fatturazione:</b>	BHK9ZK
<b>Nome dell'ufficio:</b>	Servizi Sociali
<b>Codice fiscale:</b>	07430220157
<b>Partita Iva:</b>	00858950967
<b>C.I.G.:</b>	

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

Detto termine di pagamento resta sospeso qualora la stazione appaltante dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura, invitando l'appaltatore a rettificare o integrare le discordanze rilevate; tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla stazione appaltante non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a proseguire nel servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

**I termini di pagamento si intendono comunque sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.**

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

La stazione appaltante non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dall'appaltatore, in favore di soggetti diversi dall'appaltatore medesimo; per le eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

<b>13.1 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori</b>
---

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene, in sede di pagamento delle relative fatture, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

<b>13.2 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva</b>
--

## **dell'appaltatore e dei subappaltatori**

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore, ovvero, dalle somme dovute ai subappaltatori inadempienti nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

### **ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI**

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

L'applicazione delle eventuali penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, assegnando all'appaltatore un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle conseguenti penali.

### **ART. 15 – PENALITÀ**

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 (*"Esecuzione in danno"*) e 18 (*"Risoluzione del contratto"*), nel caso di omessa o non corretta esecuzione - anche parziale - del servizio appaltato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, la stazione appaltante si riserva di applicare a carico dell'appaltatore una penale variabile da un minimo €. 300,00= (trecento/00) ad un massimo di €. 2.000,00= (duemila/00) per ogni singola inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione contestata, fatto salvo l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni a persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

Per l'applicazione delle penali irrogate all'appaltatore ai sensi del presente Capitolato, la stazione appaltante si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dall'appaltatore in relazione a fatture

emesse o da emettere e, nel caso di insufficienza di tale importo, la stessa avrà il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata ai sensi del presente capitolato ed in reintegro dell'importo della stessa dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni.

L'applicazione di n. 3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 18 (*"Risoluzione del contratto"*)).

Il valore complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

#### **ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa - nel modo ritenuto più opportuno - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune. In tal caso verrà, inoltre, applicata una penalità di €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata – o frazione – di omessa prestazione oggetto del contratto, previa formale contestazione all'appaltatore, assegnando allo stesso un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle proprie giustificazioni.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva prestata, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

#### **ART. 17 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia europea, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'appaltatore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

- la certificazione di regolare esecuzione.

#### **ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che si intende qui integralmente richiamato, ad ogni conseguente effetto.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 (*"Penalità"*).

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.

In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'appaltatore, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

**È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei**

**danni subiti.**

#### **ART. 19 – RECESSO**

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 20 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore in materia di appalti di servizi pubblici e dal Codice civile.

#### **ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di esercitare la facoltà della proroga tecnica, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

<b>ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI</b>
--

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

---

Il                      Direttore                      dell'esecuzione                      del                      contratto  
è.....

---

Il Responsabile unico del procedimento  
(Documento sottoscritto con firma digitale)



Il Melograno Società Cooperativa Sociale ONLUS  
Via A. Grandi, 44 - 20090 Segrate MI  
e-mail: [ilmelograno@ilmelogranonet.it](mailto:ilmelograno@ilmelogranonet.it)  
Tel. 02 70630724 - Fax 02 26688294  
P.IVA 12874300150

## ALLEGATO 8 LISTA DETTAGLIO OFFERTA VIMODRONE

Il Melograno SCS ONLUS

Descrizione Voci Attività	Figura Professionale	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Offerto	Importo (€) Attività in cifre	Prezzo Unitario da non superare	Prezzo Complessivo dell'offerta economica da non superare
			a)	b)	C=a)x(b)	d)	e)=a)x(d)
<b>Assistenza Domiciliare</b>	ASA/OSS	Ore Complessive 36 mesi	7200	€ 17,02	€ 122.544,00	€ 18,00/ora oltre Iva	€ 129.600,00
<b>Assistenza Pasti</b>	ASA/OSS	Ore Complessive 36 mesi	720	€ 17,02	€ 12.254,40	€ 18,00/ora oltre Iva	€ 12.960,00
<b>Coordinament o</b>	Laureato in Servizio Sociale	Ore Complessive 36 mesi	720	€ 21,75	€ 15.660,00	€ 23,00/ora oltre Iva	€ 16560,00

**PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO: € 150.458,40 (IN CIFRE)**

Centocinquantamilaquattrocentocinquantotto virgola quaranta (IN LETTERE)

Segrate, 31 luglio 2017

Il Melograno SCS ONLUS

Il legale rappresentante

Matteo M. Tamburri

(Documento firmato digitalmente)

